

**Descrizione breve:**

La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

**A chi è rivolto**

La convivenza di fatto viene rivolta a coloro che sia che siano eterosessuali, sia che siano omosessuali, hanno deciso di non contrarre matrimonio né di sancire il loro legame attraverso l'unione civile, ma che sono allo stesso modo meritevoli di tutela rispetto a determinati aspetti della vita.

**Descrizione (max 5000 caratteri)****Dall'Istituzione della convivenza, derivano i seguenti diritti per entrambi i membri:**

- gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o ricovero diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
- possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
- in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
- diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
- rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all'appartenenza ad un nucleo familiare.
- estensione al convivente della disciplina relativa all'impresa familiare;
- diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
- possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali;
- in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

**Come fare**

La convivenza di fatto a differenza del matrimonio e dell'unione civile si formalizza senza alcuna cerimonia, è infatti necessaria unicamente una dichiarazione all'anagrafe civile del Comune di residenza con la quale i conviventi dichiarano di dimorare nello stesso Comune e di coabitare nella stessa casa.

**Cosa serve**

**Per potere essere considerata Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:**

- Essere maggiorenni
- Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
- Avere un legame affettivo stabile
- Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
- Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
- Non essere parenti né affini o adottati tra di loro

Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l'iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".

Documenti di identità di entrambi

Compilazione dell'apposito modulo di richiesta

**Cosa si ottiene:**

la risultanza anagrafica della convivenza dei due richiedenti

**Tempi e scadenze**

2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici;  
45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.

**Costi**

Gratuito